



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato MANTOVAN Giuseppe (id FSI 128396)

Con segnalazione del 29 gennaio 2018 veniva riferito dall'Arbitro del “Campionato Torinese Open 2018” RICCA Roberto (A.I.) che: *“dopo aver segnalato al Mantovan di scrivere le mosse (come si può notare dal formulario allegato non sempre lo faceva, nonostante un amplissimo vantaggio di tempo, dell'ordine di un'ora contro due minuti), il suddetto, alzando il tono di voce, mi rispondeva che ce l'avevo sempre con lui (immagino si riferisse al turno precedente quando, dopo aver toccato un pezzo, ne stava muovendo un altro - al che gli avevo segnalato che doveva muovere il primo pezzo toccato). L'ho invitato, in modo gestuale (mettendo un dito sulla mia bocca), a fare silenzio. Dopo una dozzina di mosse, la partita terminava con la sconfitta del Mantovan. Mentre ritiravo i formulari, notando che in un foglio c'era uno scarabocchio che non mi era del tutto chiaro se fosse una firma, ne chiedevo appunto conferma al Mantovan. La risposta era piuttosto sgradevole (ma non ne ricordo i termini) e fatta con la voce leggermente sopra le righe (per intenderci: non stava arrecando disturbo alla sala intera, ma al più alle scacchiere nelle immediate vicinanze, dove c'era ancora una partita in corso). Al mio invito a fare silenzio (con lo stesso gesto precedente), mi suggeriva di espletare i miei bisogni corporali (“Va a cagare” se devo proprio riferire l'espressione usata dal Mantovan), al che lo informavo che non avrebbe giocato il prossimo turno. Mantenendo sempre lo stesso tono di voce, mi diceva che non gliene fregava nulla della squalifica e continuava dandomi del picciu (un'ingiuria tipicamente piemontese). Decidevo inizialmente di ignorare l'offesa, ribadendogli semplicemente l'invito a mantenere il silenzio, ma il Mantovan continuava nel tono di voce già descritto ripetendomi lo stesso suggerimento datomi in precedenza, e ribadendo l'ingiuria piemontese. A questo punto lo informavo che era fuori dal torneo. Dopo ulteriori esclamazioni di risentimento (ma senza particolari offese nei miei confronti), finalmente il Mantovan abbandonava l'area di gioco”.*

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che:

“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che:

“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione”.

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che: *“Il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi”*.

Nel caso di specie, la condotta del tesserato è certamente da condannare. L'episodio è di particolare gravità considerato l'atteggiamento reiterato del giocatore che, sanzionato una prima volta, ha manifestato provocatoriamente la sua indifferenza nei confronti del provvedimento adottato dal direttore di gara continuando ad ingiuriare l'arbitro.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **sospensione per mesi 1** nei confronti del tesserato MANTOVAN Giuseppe.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 27/3/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano